

OMOLOGAZIONE CONCORDATO Preventivo n. 1/12

RG 11582/11

Cron. 31/12

Rep. 247/12



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dott. Luciano Alfani	- Presidente
Dott.ssa Giovanna Golinelli	- Giudice rel.
Dott. Giovanni Panzeri	- Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del Concordato Preventivo n. 7/2011 di cui alla proposta presentata con ricorso depositato il 29.4.2011, da Bettinelli Cristian, nato a Bergamo il 9.5.1972, Amministratore Unico della società MARKETHOUSE S.r.l., con sede in Mozzanica (BG), Via Enrico Mattei 25, costituita in giudizio con l'Avv. Pietro Paolo Arcangeli.

Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 12.1.2012 sulle conformi conclusioni delle parti, favorevoli all'omologazione del concordato.

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 29.4.2011 la società, deducendo di trovarsi in una situazione economico finanziaria di crisi irreversibile, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo offrendo ai creditori la cessione di tutti i propri beni.

Con provvedimento depositato in data 23.5.2011 il Tribunale di Bergamo dava atto della sussistenza dei requisiti formali previsti dalla legge e ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo, nominando Commissario Giudiziale il Rag. Renato Salerno.

1147

Il Tribunale ordinava la convocazione dei creditori per il giorno 25.10.2011, ore 11.00, e fissava il termine di giorni quindici per il deposito in Cancelleria della somma di € 200.000,00 = per le spese di procedura, onere che la ricorrente assolveva tempestivamente.

In data 25.10.2011, avvenuto il deposito da parte del Commissario Giudiziale della propria relazione ex art. 172 L.F., ed essendo state regolarmente adempiute tutte le formalità di legge, si teneva l'adunanza dei creditori.

Le operazioni di voto avvenute in adunanza non hanno comportato il raggiungimento della maggioranza dei voti necessari ai fini dell'omologa del concordato, maggioranza raggiunta, invece, nei venti giorni successivi poiché, ai voti già validamente espressi prima dell'adunanza, se ne sono aggiunti altri per un totale complessivo di € 4.908.069,02 pari al 73,63% dei crediti ammessi al voto.

Completate le operazioni di voto, il Giudice Delegato dava atto del raggiungimento del voto favorevole della maggioranza dei creditori ed il Tribunale, dato atto della avvenuta approvazione della proposta da parte dei creditori ammessi al voto e non essendo emersi fatti comportanti l'applicazione dell'art. 173 L.F., con provvedimento del 17.11.2011 dichiarava aperto il giudizio di omologazione fissando l'udienza di comparizione delle parti in Camera di Consiglio per l'udienza odierna.

Il provvedimento veniva pubblicato ed era notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale e all'unico creditore dissenziente.

All'iscrizione della causa al ruolo provvedeva la società ricorrente costituitasi tempestivamente in giudizio con l'avv. Pietro Paolo Arcangeli.

Il Commissario Giudiziale depositava nei dieci giorni antecedenti all'udienza il proprio parere motivato finale favorevole alla omologazione del concordato.

All'udienza collegiale comparivano il debitore costituito e il Commissario Giudiziale, concludendo come in atti, ed insistendo per l'omologazione del concordato, mentre nessuna opposizione è stata frapposta.

La domanda di omologazione del concordato preventivo di MARKETHOUSE S.r.l. può essere accolta.

Va anzitutto rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta a norma dell'art. 160 L.F. e della completezza e regolarità della documentazione da allegarsi al piano di ristrutturazione della situazione debitoria in ossequio al disposto dell'art. 161 L.F. novellati, in particolare con riferimento all'approvazione della domanda ex art. 152 L.F. ed alla relazione del professionista abilitato circa la veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano presentato dall'imprenditore, non essendo emersi, dalle indagini del Commissario e neppure in questa fase di omologa, elementi che inducano a mutare la valutazione già espressa in sede di decreto di ammissione alla procedura, in quanto, come ha osservato da ultimo il Commissario all'udienza camerale, gli sviluppi recenti della procedura hanno sostanzialmente confermato le valutazioni precedenti.

Inoltre, va osservato, da un lato, che il ricorso è stato presentato dal legale rappresentante della società, sulla scorta della decisione ex art. 152, terzo comma, lettera B), R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, assunta in virtù di atto di autodeterminazione dell'organo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, penultimo comma e 152, secondo comma, lett.b) L.F., a rogito del notaio dr. Antonio Langella di Salò in data 6.4.2011 (n. 10619 Rep. e n. 8614 Racc.) e che, dall'altro lato, la domanda è stata presentata a questo Tribunale competente per territorio in quanto la sede legale rientra da oltre un anno in questo circondario.

All'ammissione decretata dal Tribunale è seguito il tempestivo versamento da parte della società della somma prevista a norma dell'art. 163 L.F..

La domanda, non più necessitante dei requisiti formali e di "meritevolezza" sanciti dalla precedente normativa, ha poi previsto, nel contesto di crisi rappresentato (*recte*: di insolvenza non essendo stati neppure prospettati programmi di riassetto o di ripresa dell'attività), la forma (espressamente prevista dal nuovo testo dell'art. 160 cit.) di ristrutturazione dei debiti mediante cessione dei beni ed il soddisfacimento dei crediti nelle seguenti misure:

Crediti prededucibili e privilegiati: 100%

Crediti Chirografari: 39,47%, dato quest'ultimo rettificato, prima del voto espresso dai creditori, nella minor percentuale del 25,07%.

Le dovute maggioranze dei crediti ammessi al voto sono state raggiunte come precisato in narrativa e la proposta è stata approvata dal ceto creditorio a norma dell'art. 177 L.F. e non sono pervenute opposizioni da eventuali interessati.

Nelle sue relazioni pre-adunanza - esaustive e condivisibili - il Commissario Giudiziale ha poi evidenziato, quanto alla fattibilità del piano, che, pur dopo le necessarie correzioni e riclassificazioni dei dati esposti della domanda, è fondatamente possibile pervenire alla conclusione che il piano liquidatorio potrà realizzare il soddisfacimento dei creditori in linea con le percentuali rettificate.

Di seguito si indicano i termini a cui è pervenuto il Commissario Giudiziale nella relazione definitiva depositata per l'udienza di omologa.

Invero, a fronte di un passivo (comprensivo dei fondi) complessivamente determinabile in € 13.648.365.00 per debiti privilegiati e prededucibili e di € 8.504.738.00 per debiti chirografari, determinato in relazione anche alle dichiarazioni di alcuni creditori pervenute nelle more tra l'adunanza dei creditori e l'udienza fissata per l'omologa del concordato, il Commissario ha valutato - con stima prudentiale - in € 15.074.715.00 l'attivo realizzabile che è sufficiente a soddisfare i creditori in linea con la percentuale definitivamente indicata dallo stesso nel 24,42%.

11/1/09

Il Tribunale, tenuto conto dei criteri prudenziali adottati dal Commissario Giudiziale anche nella valutazione delle passività, ritiene di poter senz'altro condividerne le conclusioni e pervenire ad un giudizio di congruità economica (*id est*: fattibilità) della proposta di concordato, tenendo conto di quanto riferito dal suddetto, sia nella relazione che nel parere finale, circa la "tenuta" secondo i parametri fissati del piano liquidatorio sostenuto in particolare dalla liquidazione dell'ingente patrimonio immobiliare della Società a valori sostanzialmente conformi a quelli indicati nel ricorso.

Ciò fa ritenere ragionevolmente che gli sviluppi futuri non generino uno scostamento notevole dalle ipotesi di soddisfacimento preconizzate nella proposta, pur sottoposta all'alea dei tempi necessari per la liquidazione, peraltro già prudentemente indicati dal Commissario Giudiziale.

E', quindi, da ritenere sussistente, in ogni caso - sebbene ciò non costituisca più elemento essenziale di valutazione da parte del Tribunale (ma semmai da parte del ceto creditorio, che deve essere posto in grado di esprimere un consenso informato, come nella specie è avvenuto) - il requisito della convenienza della procedura di concordato rispetto a quella di fallimento, sia sotto un profilo di carattere generale per la migliore e sollecita possibilità di realizzo dei cespiti attivi nell'ambito della procedura di concordato.

Infine, non è emersa la sussistenza dei presupposti per l'esperibilità di significative azioni revocatorie.

In conclusione, il concordato preventivo della società MARKETHOUSE S.r.l. deve essere omologato sussistendo tutti i requisiti di legge.

Trattandosi di concordato per cessione dei beni, va nominato il liquidatore giudiziale che il Tribunale indica nel Dr. Giuliano Buffelli.

Il suddetto liquidatore giudiziale dovrà attenersi, quanto alle modalità operative della liquidazione, ai criteri esposti nel dispositivo del presente decreto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo della società MARKETHOUSE S.r.l., con sede legale in Mozzanica (BG), via Enrico Mattei, 25, di cui alla proposta presentata con ricorso del 29.4.2011, sentiti il procuratore della ricorrente e il Commissario Giudiziale, nulla opponendo i creditori, così provvede:

- 1) Omologa il concordato preventivo come sopra proposto dalla società suddetta;
- 2) Ordina alla società debitrice di presentare i propri beni ai creditori e per essi al Liquidatore Giudiziale, il Dr. Giuliano Buffelli, al quale affida l'incarico della liquidazione dei beni e cespiti della procedura;
- 3) Per l'assistenza alla liquidazione costituisce il comitato dei creditori composto da:
 - a) Banca Intesa San Paolo;
 - b) Credito Bergamasco;
 - c) Falegnameria Aresi S.n.c. di Aresi R. e C.;
 - d) Megabeton S.r.l.;
 - e) Pesenti Arch. Federico;che provvederanno alla nomina del Presidente;
- 4) dispone che il Liquidatore:
 - a) depositi in cancelleria entro il 15.5.2012 lo stato passivo della procedura;
 - b) depositi prontamente su conto corrente intestato alla procedura le somme comunque riscosse;
 - c) tenga informato delle proprie operazioni il comitato dei creditori, che convocherà periodicamente, ed almeno ogni sei mesi;
 - d) depositi almeno ogni sei mesi in cancelleria una relazione sullo stato della procedura e sulla situazione economico - finanziaria della stessa;


e) renda il conto finale della gestione mediante deposito di rendiconto in cancelleria e formi un piano generale dei pagamenti ai creditori da eseguire con assegni circolari o con bonifici bancari;

Nulla sulle spese.

Si comunichi al debitore e al Commissario Giudiziale e si affigga ex art. 17 L.F.

Così deciso in Bergamo, nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

IL PRESIDENTE



Il Cancelliere

~~Il Funzionario Giudiziale
Giuseppe Gravino~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 GEN. 2012

~~Il Funzionario Giudiziale
Giuseppe Gravino~~